





CORSO DI DEONTOLOGIA

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO II: RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA







TITOLO II: RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

- art. 26: adempimento del mandato
- art. 28: riserbo e segreto professionale
- art. 29: richiesta di pagamento
- art. 30: gestione di denaro altrui

- art. 31: compensazione
- art. 32: rinuncia al mandato
- art. 33: restituzione di documenti
- art. 34: azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso







art. 28 art. 29 art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 26: adempimento del mandato

I: L'accettazione di un incarico professionale presuppone la **competenza** a svolgerlo.

II: L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di <u>integrare</u> <u>l'assistenza con altro collega</u> in possesso di dette competenze.

III: Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

IV: Il <u>difensore</u> nominato <u>d'ufficio</u>, ove sia <u>impedito</u> di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 26: adempimento del mandato

I: L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

II: L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

III: Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

IV: Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

V: sanzioni disciplinari

CENSURA

AVVERTIMENTO

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

I: È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il **segreto** e il massimo **riserbo** sull'**attività prestata** e su tutte le **informazioni** che gli siano fornite dal **cliente** e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia **venuto a conoscenza** in dipendenza del mandato.

II: L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato **adempiuto**, comunque **concluso**, **rinunciato** o **non accettato**.

III: L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da **dipendenti**, **praticanti**, **consulenti** e **collaboratori**, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

I: È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il **segreto** e il massimo riserbo sull'**attività prestata** e su tutte le **informazioni** che gli siano fornite dal **cliente** e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia **venuto a conoscenza** in dipendenza del mandato.

II: L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato <u>adempiuto</u>, comunque <u>concluso</u>, <u>rinunciato</u> o <u>non accettato</u>.

III: L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da **dipendenti**, **praticanti**, **consulenti** e **collaboratori**, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

IV: È consentito all'avvocato <u>derogare</u> ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- svolgimento dell'attività di difesa;
- per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- allegazioni in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

- in un procedimento disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere <u>limitata</u> a quanto strettamente <u>necessario per il fine tutelato</u>.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

Il segreto professionale in **altre fonti**:

- 1. Art. 622 c.p.: Rivelazione di segreto professionale
- 2. Art. 249 c.p.c.: Facoltà di astensione
- 3. Art. 200 c.p.p.: Segreto professionale
- 4. Art 6 L. 247/2012: Segreto professionale

«senza giusta causa» «profitto» «nocumento»

- reclusione fino a 1 anno
- multa da 30 a 516 Euro

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

«per i commi precedenti»

←

V: sanzioni disciplinari

«nei casi in cui la violazione attenga al **segreto** professionale»

CENSURA

SOSPENSIONE da 1 a 3 anni

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

«per i commi precedenti»

CENSURA

◀

V: sanzioni disciplinari

«nei casi in cui la violazione attenga al **segreto** professionale»







SEGRETEZZA

(lato attivo)

RISERBO

(lato passivo)

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 29: richiesta di pagamento

I: L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di **anticipi**, ragguagliati alle **spese** sostenute e da sostenere, nonché di **acconti** sul **compenso**, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

II: L'avvocato deve tenere la <u>contabilità</u> delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa <u>nota dettagliata</u>.

III: L'avvocato deve emettere il prescritto **documento fiscale** per ogni pagamento ricevuto.

IV: L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente **sproporzionati** all'attività svolta o da svolgere.

V: L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, **non** deve richiedere un **compenso maggiore** di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

IX: sanzioni disciplinari

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 29: richiesta di pagamento

VI: L'avvocato <u>non</u> deve <u>subordinare</u> al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.

VII: L'avvocato <u>non</u> deve <u>subordinare</u> l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

VIII: L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al **patrocinio a spese dello Stato**, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

IX: sanzioni disciplinari

SOSPENSIONE

da 6 mesi a 1 anno

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28 art. 29

art. 31 art. 32 art. 33 art. 34

art. 30: gestione di denaro altrui

I: L'avvocato deve gestire con <u>diligenza</u> il <u>denaro ricevuto</u> dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve <u>renderne conto</u> sollecitamente.

II: L'avvocato <u>non</u> deve <u>trattenere</u> oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

III: L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che **non siano riferibili ad un cliente**.

IV: L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere <u>istruzioni scritte</u> ed attenervisi.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28

art. 29

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 30: gestione di denaro altrui

I: L'avvocato deve gestire con <u>diligenza</u> il <u>denaro ricevuto</u> dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve <u>renderne conto</u> sollecitamente.

CENSURA

II: L'avvocato <u>non</u> deve <u>trattenere</u> oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

III: L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

SOSPENSIONE

da 1 a 3 anni

IV: L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere <u>istruzioni scritte</u> ed attenervisi.

SOSPENSIONE

da 6 mesi a 1 anno

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28 art. 29 art. 30 art. 32 art. 33 art. 34

art. 31: compensazione

REGOLA

I: L'avvocato deve mettere <u>immediatamente a disposizione</u> della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

IV: sanzioni disciplinari

SOSPENSIONE da 1 a 3 anni

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 28

art. 29

art. 30

art. 32

art. 33

art. 34

art. 31: compensazione

REGOLA

I: L'avvocato deve mettere **immediatamente a <u>disposizione</u>** della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

ECCEZIONI

II: L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a <u>rimborso</u> delle <u>anticipazioni</u> sostenute, con obbligo di <u>darne avviso al cliente</u>.

IV: sanzioni disciplinari

CENSURA

III: L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

- a) quando vi sia il **consenso** del cliente;
- b) quando si tratti di **somme liquidate giudizialmente** a titolo di compenso a carico della
 controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute
 dal cliente o dalla parte assistita;
- c) quando abbia già **formulato** una **richiesta** di pagamento del proprio compenso **espressamente accettata** dal cliente.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 33

art. 34

art. 32: rinuncia al mandato

I: L'avvocato ha la **facoltà di recedere** dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

II: In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un **congruo preavviso** e deve **informarla** di quanto necessario per **non pregiudicarne la difesa**.

III: In ipotesi di <u>irreperibilità</u> della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con <u>lettera raccomandata</u> all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo <u>PEC</u>;

con l'adempimento di tale formalità, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, <u>indipendentemente</u> dall'effettiva ricezione della rinuncia.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 33 art. 34

art. 32: rinuncia al mandato

IV: L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, <u>non è responsabile</u> per la <u>mancata successiva assistenza</u>, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

V: L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle **comunicazioni e notificazioni** che dovessero pervenirgli.

VI: sanzione disciplinare

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 34

art. 33: restituzione di documenti

I: L'avvocato, se richiesto, deve <u>restituire senza ritardo</u> gli atti ed i documenti <u>ricevuti</u> dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro <u>copia</u> di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'<u>oggetto del mandato</u> e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48/3 del presente codice.

II: L'avvocato <u>non</u> deve <u>subordinare</u> la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.





III: L'avvocato può <u>estrarre e conservare</u> <u>copia</u> di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







art. 26 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33

art. 34: azione con il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

I: L'avvocato, **per agire giudizialmente** nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve **rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti**.

II: sanzione disciplinare

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO







GRAZIE PER L'ATTENZIONE

TITOLO II: RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE